

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOREFICE, BASILIO, ALBERTI, ARTINI, BARONI, PAOLO
BERNINI, CECCONI, CORDA, DALL'OSSO, DI VITA, FRU-
SONE, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO, RIZZO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

Presentata il 17 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006, fu istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, nonché le popo-

lazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, denominata spesso « Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito ».

La relazione sulle risultanze delle indagini svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta, approvata nella seduta del 9 gennaio 2013 definiva i seguenti risultati raggiunti:

lo sblocco della liquidazione degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 603 del decreto legislativo n. 66 del 2010 in favore dei militari che hanno contratto patologie invalidanti e alle famiglie di coloro che sono deceduti a causa di esse;

l'avvio dei piani di caratterizzazione ambientale e delle bonifiche dei siti inquinati dei poligoni militari, per i quali sono stati destinati specifici finanziamenti nell'ambito della manovra di finanza pubblica 2013-2015;

l'avvio della indagine epidemiologica sistematica per l'area di Salto di Quirra e degli altri poligoni della Sardegna, anche se al momento si deve prendere atto dei ritardi che ne hanno impedito la conclusione nel termine previsto; l'impegno dell'Amministrazione della difesa a rafforzare a livello centrale e periferico gli uffici per i rapporti con il pubblico, dotandoli delle competenze necessarie ad assistere nelle loro delicate problematiche i militari che si sono ammalati e le famiglie di coloro che sono deceduti.

Più di una volta, sono state ascoltate tesi scientifiche non coincidenti circa le possibili cause delle patologie, la tossicità degli agenti patogeni, la dimensione e la diffusione dei rischi di varia natura per i militari e per le popolazioni.

A fronte di un dibattito ancora aperto, la precedente Commissione ha ritenuto di doversi astenere da valutazioni improprie e di dovere invece ribadire principi e criteri che a suo avviso potevano costituire un elemento di orientamento per l'azione delle istituzioni: in primo luogo, la necessità di ispirare la legislazione in materia di indennizzi ad un criterio probabilistico, che prescindendo dall'accertamento puntuale di un nesso di causalità tra esposizione ad agenti patogeni di varia natura e malattie invalidanti, spesso indimostrabile, concen-

trandosi sulle circostanze di fatto che consentono di identificare, in determinati contesti ambientali e operativi, cause possibili o concomitanza di cause possibili riguardo all'insorgere delle patologie, secondo un principio di multifattorialità causale che consente di prescindere da spiegazioni unilaterali, suscettibili di dare luogo a condanne spesso ingiustificate e ad altrettanto ingiustificate assoluzioni; in secondo luogo, la necessità di applicare il principio di precauzione in tutti i casi nei quali la ricerca scientifica non sia giunta a conclusioni definitive su possibili fattori di rischio, la cui sola presenza deve peraltro indurre a comportamenti caratterizzati dal massimo della cautela.

Più volte il Parlamento ha ritenuto doveroso fare chiarezza sui tanti casi di morte o malattia che hanno colpito nel corso degli ultimi decenni il personale militare e civile delle pubbliche amministrazioni che ha operato negli enti e nei reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza mai, tuttavia, concretizzare in atti parlamentari queste intenzioni. I genitori e i familiari di questi ragazzi, uomini e donne, attendono ancora con fiducia che si faccia chiarezza sulle cause di morte che li hanno privati per sempre dei loro figli e dei loro affetti o che li hanno resi vittime inconsapevoli di gravi patologie invalidanti.

La Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta di cui si propone l'istituzione potrà dunque proseguire proficuamente il lavoro degli organi inquirenti e delle autorità militari rispettando il principio della leale collaborazione tra le istituzioni, al fine di svelare i fatti e di accertare le responsabilità di queste tragiche morti.

Il dialogo e lo scambio tra sfera civile e sfera militare appare indispensabile e le soluzioni possono essere trovate solo nell'ambito di uno stretto rapporto di sinergia tra le stesse.

Alla luce di quanto detto è necessario che la collaborazione si rafforzi nell'ambito della ricerca epidemiologica al fine di consentire la continuità della sorveglianza sanitaria su soggetti a rischio, una volta

che questi ultimi siano transitati dal servizio militare alla vita civile.

Per questi motivi si ritiene opportuno proporre, nella XVII legislatura, l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli effetti derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profi-

lassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche, anche alla luce dei risultati del progetto SIGNUM condotto dall'Istituto superiore di sanità e da altri prestigiosi istituti per conto del Ministero della difesa, che hanno dimostrato che sottoporre una persona o più di cinque vaccinazioni ne compromette il sistema immunitario.

In particolare, l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta e ne definisce l'oggetto di intervento.

L'articolo 2 ne determina la composizione e la durata.

L'articolo 3 disciplina i poteri ed i limiti.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto.

L'articolo 5 ne disciplina l'organizzazione interna prevedendo in particolare, la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori sulla base di un regolamento approvato dalla Commissione stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata « Commissione », che ha il compito, in particolare, di indagare:

a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggia-

menti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia quello operante nei poligoni e nelle basi militari nel territorio nazionale sia quello inviato nelle missioni all'estero;

d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale;

e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto, in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari);

f) sui rischi associati alla presenza di gas *radon* e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare presta servizio;

g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato par-

lamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato e un senatore, e da due segretari, un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni volta lo ritiene necessario, riferisce alle Camere i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. I verbali della Commissione, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati nel rispetto del regime di segretezza degli atti, salvo diversa decisione della Commissione.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini, procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti sulle materie di cui all'articolo 1, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

*(Organizzazione interna
e disposizione finanziaria).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

